



COMUNE DI MONGHIDORO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 09/05/2014**

COPIA

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI MERCATINI DEL RIUSO.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **NOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari;

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento degli Enti Locali, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

			Presente	Assente
IL SINDACO:	1	FERRETTI ALESSANDRO	X	
I CONSIGLIERI:	2	CHIARELLO ALESSANDRO	X	
	3	CALZOLARI MATTEO	X	
	4	BORELLI ANGELO	X	
	5	BALBONI MARIA PIA	X	
	6	NASSETTI MAURIZIO	X	
	7	FAZIO LORENZO		X
	8	CARAMALLI RITA	X	
	9	VERUCCHI LORENZO	X	
	10	MARCHIONI LORENZO	X	
	11	NANNI MARIO	X	
	12	GIGLI LUCA	X	
	13	NALDI CLAUDIO	X	

Partecipano ai sensi del vigente statuto, senza diritto di voto, gli assessori esterni: AMADORI LORIANO, BALDINI MORENA, CORNELIO ANTONIO

Partecipa il Segretario Comunale dott. PAOLO DALLOLIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALESSANDRO FERRETTI, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: BORELLI ANGELO, CALZOLARI MATTEO, NALDI CLAUDIO

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI MERCATINI DEL RIUSO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L. 208/2008 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente” convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 7 *sexies* disciplina le modalità di valorizzazione a fini ecologici dei mercati dell'usato, prevedendo in particolare:

“Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare conclude con le regioni, le province ed i comuni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di programma, che può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale, al fine di regolamentare, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo, in sede locale, dei mercati dell'usato.

Sulla base di tale accordo, gli enti locali, a partire dal 2009, provvedono all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato.(omissis)”;

PRESO ATTO che a tutt'oggi il Ministero competente non ha provveduto a dettare gli standard minimi di tali mercati;

VISTA la direttiva 2008/98/CE, che introduce significative novità nella gestione dei rifiuti volte a rafforzare la prevenzione, a massimizzare il riciclaggio–recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti avvengano nel rispetto di rigorosi criteri di salvaguardia ambientale;

CONSIDERATO che l'asse portante di tale direttiva è costituito dalla disposizione che sancisce la “gerarchia dei rifiuti”, nella quale si trova al primo posto in ordine di priorità la “prevenzione del rifiuto” cioè l'insieme delle misure da adottare prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato rifiuto;

VERIFICATO che:

- il D.Lgs 205/2010, introducendo l'art. 180-bis *Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti* nel D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”, ha posto in carico alle pubbliche amministrazioni la promozione di apposite iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti;
- all'interno del Programma Nazionale di Prevenzione rifiuti, approvato con Decreto direttoriale il 7/10/2013, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio precisa che *“il riutilizzo nelle sue diverse forme ricopre un ruolo fondamentale e rientra a pieno nel campo della prevenzione. Nell'ordinamento nazionale, il riutilizzo dei prodotti stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni debbano promuovere iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti”* e che *“le campagne di sensibilizzazione e informazione rivestono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei rifiuti”*;
- la Regione Emilia Romagna, con il nuovo piano di gestione dei rifiuti, affronta il problema in chiave di efficienza e sostenibilità, coerentemente alle strategie comunitarie e con attenzione all'intero ciclo di vita dei prodotti, all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei materiali da smaltire ed alla valorizzazione della filiera di recupero, trovando soluzioni per ampliare la durata di vita dei prodotti ed orientando le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
- nel documento preliminare di Piano di Gestione dei Rifiuti, allegato 1 della Delibera Regionale 325 del 2013, fra le Misure che possono incidere sui modelli di consumo vengono indicate: la promozione di punti di eco-scambio, mercatini dell'usato e centri del riuso, al fine di favorire la diffusione della cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti;

- che il riutilizzo dei prodotti è considerato “la migliore opzione ecologica” perché consente l’estensione del ciclo di vita degli oggetti, promuove stili di vita virtuosi e favorisce il risparmio energetico;

RITENUTO che lo svolgimento di “mercatini del riuso” possa essere un efficace strumento per favorire, in attuazione dell’art. 7 sexies della L. n. 13 del 28.02.2009, il riutilizzo degli oggetti e diffondere un approccio economico non più fondato sul concetto del consumismo estremizzato “*usa e getta*”, incentivando invece l’utilizzo dei beni fino alla loro effettiva, completa usura. I mercatini del riuso sono volti a diffondere la buona pratica del riutilizzo come sistema etico-sociale per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio e costituiscono anche un mezzo per stimolare i rapporti sociali tra le persone e creare occasioni di acquisto anche per le fasce di popolazione più colpite dalla crisi economica.

VISTA la delibera della Giunta regionale del 10 febbraio 2014 n. 151 recante ad oggetto” **DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI "RIUSO" E CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' AL MEDESIMO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO**”;

RITENUTO opportuno, in attesa dell’emanazione di norme specifiche, disciplinare i mercatini del riuso mediante l’approvazione di un apposito regolamento, applicando il principio di prevenzione del rifiuto e promuovendo una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati, superati ed inutilizzati, privi di valore storico e culturale, al fine di ridurre il loro conferimento in discarica;

ESAMINATO il relativo schema di regolamento;

L’ass. AMADORI riferisce che i regolamenti sul riuso e sugli hobbisti sono stati predisposti per assicurare continuità ai mercatini estivi del venerdì, che sono ormai una tradizione e un importante strumento di promozione del territorio. La recente legge regionale in materia ha posto vincoli stringenti, rendendo necessaria un’attenta analisi delle diverse categorie di persone che partecipano ai mercatini estivi: hobbisti, riusisti, titolari di partita IVA e venditori di opere del proprio ingegno. Il supporto del gruppo di lavoro dell’ANCI ha permesso di redigere testi normativi che tengono conto delle esigenze di queste diverse categorie e consentono la loro compresenza nei mercatini che saranno istituiti dalla giunta.

MARCHIONI (Gruppo di Minoranza) ricorda di aver presentato una interpellanza in merito ad un legge regionale che definisce assurda. Non a caso venne chiesta una deroga per i comuni minori, non accordata. Esprime apprezzamento per la soluzione individuata dall’assessore, anche se la distinzione fra chi pratica il riuso e gli hobbisti appare ancora confusa.

AMADORI riconosce che esiste ambiguità nelle definizioni, anche se la pratica del riuso deve in sostanza essere attestata da una autodichiarazione. Solo l’applicazione e la sperimentazione consentiranno di valutare gli effetti della legge: l’approvazione dei regolamenti assicura lo svolgimento dei mercatini nella loro forma consueta.

GIGLI (Gruppo di Minoranza) rileva che la normativa regionale riconduce la figura del collezionista alla categoria degli hobbisti, creando qualche confusione. Per questo motivo si asterrà.

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile di Area facente capo al servizio interessato, e allegato al presente atto ai sensi di legge;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, palesemente espressa:

presenti	n.	12
favorevoli	n.	11
contrari	n.	0
astenuti	n.	1 (Gigli)

D E L I B E R A

- 1. APPROVARE** il regolamento dei mercatini del riuso nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. DARE ATTO** che con apposita delibera di Giunta comunale, nel rispetto di detto regolamento, potranno essere istituiti mercatini del riuso ai sensi dell'art. 180 bis del D.Lgs 152/2006, al fine di favorire il riutilizzo di oggetti usati con manifestazioni che consentano ai cittadini di occupare il suolo pubblico nel centro storico per alienare i beni di cui intendono disfarsi.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Alessandro Ferretti

Il Segretario Comunale
F.to dott. Paolo Dallolio

Attestazione

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line in data odierna;

Monghidoro, addì 16/05/2014

Il Responsabile Del Servizio Segreteria
F.to Dott.ssa Chiara Baldini

Dichiarazione di conformità

La presente deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Monghidoro, addì 16/05/2014

Il Responsabile Del Servizio
Dott.ssa Chiara Baldini

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16/05/2014 al 31/05/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Monghidoro, addì 01/06/2014

Il Segretario Comunale
F.to dott. Paolo Dallolio

Attestazione di esecutività

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Monghidoro _____

Il Segretario Comunale
F.to dott. Paolo Dallolio



COMUNE DI MONGHIDORO

Provincia di Bologna

Parere espresso sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 27 del 03/05/2014

Deliberazione numero 25 del 09/05/2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI MERCATINI DEL RIUSO.

Area Funzionale facente capo al Servizio interessato

Parere preventivo sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:

favorevole

non favorevole

Osservazioni: _____

Data, 03/05/2014

**Il Responsabile di Area:
Dott. F.to VANTI GIORDANO**



OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI MERCATINI DEL RIUSO.

COMUNE DI MONGHIDORO

REGOLAMENTO DEI MERCATINI DEL RIUSO

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, il baratto, l'esposizione e la proposta di vendita, su aree pubbliche, di oggetti propri usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato), del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).
2. I mercatini del riuso perseguono le seguenti finalità:
 - a. sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
 - b. promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
 - c. assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06;
 - d. promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
 - e. ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
 - f. contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
 - g. promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
 - h. favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
 - i. promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa insediate stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.

Art. 2 – Istituzione dei mercatini del riuso

1. I mercatini del riuso sono istituiti con apposita delibera di Giunta comunale, su iniziativa diretta dell'Amministrazione o in accoglimento di una proposta avanzata da altro soggetto con le modalità di cui all'art. 6.
2. In area contigua a quella in cui hanno luogo i mercatini del riuso possono svolgersi manifestazioni o iniziative riservate alla partecipazione di:
 - a. coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 – co. 2 lett. h) del D. Lgs.vo n. 114/98;
 - b. coloro che espongono per la vendita articoli filatelici numismatici e mineralogici senza prevalente finalità commerciale;
 - c. i minori di anni diciotto, nel caso di manifestazioni a loro riservate.

Art. 3 – Periodicità dello svolgimento

1. I mercatini in parola possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica. Nell'atto di istituzione di ogni mercatino viene definita anche la relativa periodicità.

Art. 4 – Soggetti ammessi

1. La partecipazione al mercatino è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni) o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà usati altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.
2. Sono escluse dalla partecipazione le imprese iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ed i soggetti di cui al precedente art. 2 co. 2.
3. I soggetti che partecipano ai mercatini del riuso devono fornire all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano:
 - a. di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita. Il legale rappresentante che non partecipa direttamente deve indicare nell'atto sostitutivo di notorietà anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
 - b. di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;
 - c. che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle finalità di cui all'art. 180 bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 205/2010.

Art. 5 – Modalità di partecipazione

1. Il soggetto ammesso a partecipare al mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.
2. Agli espositori è vietato:
 - a. recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
 - b. effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
 - c. vendere oggetti preziosi, armi ed esplosivi.
3. Con atto della Giunta comunale possono essere specificamente definite:
 - a. le modalità di adesione e partecipazione ai mercati del riuso, le giornate e gli orari di svolgimento nonché l'individuazione delle aree destinate a tali manifestazioni;
 - b. le modalità di allestimento dei banchi di vendita, le condizioni per lo stazionamento delle attrezzature e per l'esposizione della merce,
 - c. eventuali i criteri di priorità per la partecipazione.
4. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

Art. 6 – Organizzatore

1. Le proposte di mercatini presentate da soggetti terzi che si candidano a gestirne l'organizzazione devono contenere:
 - a. i dati del soggetto che si propone come organizzatore (consorzio/comitato di operatori commerciali dell'area in cui si intende svolgere il mercatino, associazioni iscritte all'Elenco delle libere forme associative, ONLUS o privati)
 - b. luogo di svolgimento
 - c. periodicità
 - d. giorni e orari
 - e. altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso (quali: l'organizzazione di manifestazioni collaterali quali quelle indicate all'art 2 comma 2 o fiere espositive ai sensi della L.R. 12/2000 o mercatini degli hobbisti).
2. In caso di accoglimento del progetto presentato, la gestione del mercatino è affidata al soggetto proponente, sulla base di apposita convenzione. In caso di mercatino istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione comunale, quest'ultima, qualora non ritenga di gestirlo direttamente, può affidarne la gestione ad un soggetto appositamente individuato.
3. Il soggetto gestore:
 - a. rappresenta il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad esso affidato;
 - b. in caso di svolgimento di mercatini con cadenza periodica sottoscrive con il Comune un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;
 - c. pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;
 - d. provvede all'organizzazione del mercatino e all'assegnazione degli spazi;
 - e. dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercatino;
 - f. provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per Tassa Occupazione Suolo Pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni;
 - g. controlla che venga venduta merce esclusivamente usata;
 - h. redige l'elenco dei partecipanti da inviare al Comune nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento di ogni edizione del mercatino;
 - i. provvede alla copertura assicurativa RCT per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi;
 - j. promuove lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti.

Art. 7 – Aree per lo svolgimento dei mercatini

1. Nel valutare i progetti dei mercatini del riuso l'Amministrazione comunale verifica che le aree proposte abbiano caratteristiche idonee (presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) e superficie adeguata in funzione del numero dei partecipanti previsti.

Art. 8 – Occupazione del suolo pubblico

1. La concessione di aree pubbliche ad un eventuale soggetto gestore per la realizzazione di mercatini del riuso, può essere data per un massimo di tre anni e rinnovata contestualmente al rinnovo della convenzione.

Art. 9 – Attività di controllo

1. I mercati del riuso sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto gestore, al controllo dell'Amministrazione Comunale che la esercita a mezzo della Polizia Municipale.

Art. 10 – Provvedimenti sanzionatori

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'art. 6, comma 3, il Comune ha la facoltà di risolvere de jure la convenzione stessa e, conseguentemente, di disporre la decadenza della relativa concessione/autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. In ogni convenzione deve essere riportata tale clausola risolutiva espressa. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di sopprimere il mercatino del riuso, di gestirlo direttamente o di affidarlo ad un altro soggetto gestore.
2. In caso inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nelle delibere di istituzione dei mercatini, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della L. 689/1981.

oooooo